

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 21 ottobre 2011

Oggetto: Avviso di addebito, avviso bonario e diffida

Circolare numero: 028/2011

In sintesi:

Dallo scorso 1° gennaio la riscossione dei crediti contributivi viene effettuata dall'Inps attraverso la notifica dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Prima di emettere l'avviso di addebito l'Inps continua come in precedenza a inviare al contribuente un avviso bonario per invitarlo a sanare spontaneamente le inadempienze entro un certo termine. Particolare attenzione va riposta alla diffida con cui l'Istituto richiede il pagamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori e non versate, per le conseguenze penali che derivano dal mancato adempimento.

Approfondimento:

Come ricordato nella nostra circolare del dicembre 2010, dallo scorso 1° gennaio l'Inps procede alla riscossione dei propri crediti contributivi attraverso la notifica al contribuente dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Scaduti i 60 giorni dalla notifica senza che sia stato effettuato il pagamento, l'Istituto (o meglio l'Agente della riscossione – Equitalia a cui l'avviso viene consegnato) potrà procedere subito alla riscossione coattiva attraverso le procedure ordinarie (blocco del conto corrente, fermo amministrativo dell'automezzo, pignoramento, iscrizione di ipoteca).

Nella sostanza l'avviso di addebito prende il posto della cartella esattoriale e ne produce gli stessi effetti in caso di mancato pagamento.

L'opposizione all'avviso di addebito si potrà fare solo in via giudiziale entro 40 giorni dalla notifica: decorso tale termine l'avviso diventa non più impugnabile e quindi definitivo.

Per ciò che riguarda i contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge, prima di emettere l'avviso di addebito l'Inps continua come in precedenza ad inviare un avviso bonario con cui invita il contribuente a sanare spontaneamente le inadempienze entro 30 giorni; decorso tale termine senza che il pagamento sia stato effettuato, l'Inps procederà alla formazione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Nel caso di ispezioni, prima della emissione dell'avviso di addebito, al contribuente viene intimato di adempiere al pagamento della contribuzione dovuta entro 90 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Entro questo termine il contribuente ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo che ha l'effetto di sospendere la riscossione fino alla decisione dell'organo competente o al più tardi fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stato notificato l'atto impugnato.

Una particolare attenzione va riposta alla diffida con cui l'Inps richiede il pagamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti e (dal novembre scorso anche) sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e non versate, per le conseguenze penali che

derivano dal mancato adempimento. Se il contribuente non provvede entro tre mesi dalla ricezione della diffida a versare le ritenute, infatti, l'Istituto è tenuto a darne comunicazione alla Procura della Repubblica, essendosi integrato il reato di appropriazione indebita. La Procura dà inizio ad un procedimento penale che può concludersi con la condanna del responsabile alla reclusione fino a tre anni, con la multa di 1.032,00 euro e con la menzione nel certificato del casellario giudiziale (fedina penale).

E' pertanto necessario che la diffida ricevuta dall'Inps venga comunicata quanto prima allo Studio per consentire di effettuare le opportune verifiche sul versamento dei contributi e valutare come sanare l'eventuale inadempimento.

Cordiali saluti.